



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 6-1/2023

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 6-1/23 promosso da [REDACTED], nato a Napoli il [REDACTED] c.f. [REDACTED], e [REDACTED] nata a Napoli il [REDACTED] c.f. [REDACTED], coniugi conviventi e residenti in Casalnuovo di Napoli alla via [REDACTED] n. [REDACTED] assistiti, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luigi Benigno e dall'Avv. Marco Occhiuzzi, con l'ausilio degli OCC dott. Ciro Lenti e avv. Francesca Romana Capezzuto; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 23.01.2023 [REDACTED] hanno chiesto all'intestato Tribunale l'apertura della procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCI così come presentato disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese in quanto [REDACTED] svolge attività d'impresa.

A fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 124.897,87 (e di un patrimonio prontamente liquidabile del valore complessivo di € 85.600,00, dato dal valore dell'immobile in proprietà in cui i ricorrenti risiedono, come risultante da perizia di stima dell'Arch. [REDACTED] depositata in atti), hanno proposto un piano di ristrutturazione che garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 100.244,77 (di cui € 87.145,45 da destinare in favore del solo creditore ipotecario) derivante dal reddito dei ricorrenti (pensione di invalidità di [REDACTED] e pensione di vecchiaia di [REDACTED]), detratto quanto necessario



al sostentamento mensile, nonché dall'apporto di finanza esterna da parte dei terzi [REDACTED] e [REDACTED].

Quanto, poi, ai creditori, la proposta prevede la suddivisione dei creditori in nn. 4 classi: 1. creditori prededucibili (classe in cui sono stati inseriti i crediti degli OCC e degli avvocati che hanno assistito i ricorrenti nella predisposizione della proposta); 2. creditori ipotecari (classe in cui è stato inserito l'unico creditore ipotecario che ha titolo preferenziale sull'immobile in comproprietà tra i coniugi); 3. creditori muniti di privilegio generale (per il solo debitore [REDACTED]); 4. creditori chirografari, intendendo sia quelli chirografari "per natura" che quelli degradati a chirografo.

Quanto, invece, alle soglie di soddisfacimento per le differenti classi di creditori, la proposta prevede: 1. creditori prededucibili: 100% del credito complessivo; 2. creditore ipotecario: 93,13% del credito complessivo maturato, con soddisfacimento non integrale, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione; 3. creditori muniti di privilegio generale: 50% del credito complessivo; 4. creditori chirografari "per natura" e creditori degradati a chirografo: 10% del credito complessivo.

Con decreto depositato in data 23.03.2023 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore di [REDACTED], disponendo la comunicazione, a cura degli occ, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura, assegnando "ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire agli OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria", disponendo "che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore", nonché disponendo la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 e nel Registro delle imprese a cura degli OCC.

Con ricorso depositato in data 8/6/2023, la proposta di concordato minore è stata modificata all'esito della precisazione del credito trasmessa da Agenzia delle Entrate, prevedendo il soddisfacimento



complessivo dei creditori per un ammontare pari ad € 110.633,08 (derivante in parte dal reddito dei ricorrenti detratto quanto necessario al sostentamento mensile, nonché dall'apporto di finanza esterna da parte dei terzi [REDACTED] per € 59.139,57) a fronte di un debito complessivo, così come riquantificato all'esito delle precisazioni dei crediti, pari ad € 166.924,48.

Quanto, poi, alle soglie di soddisfacimento dei creditori, la proposta così come integrata prevede: 1. creditori prededucibili: 100% del credito complessivo; 2. creditore ipotecario: 96,50% del credito complessivo maturato, con soddisfacimento non integrale, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione; 3. creditori muniti di privilegio generale: 32,50 % del credito complessivo; 4. creditori degradati a chirografo per incapienza: 20% del credito complessivo; creditori chirografari "per natura": 10% del credito complessivo.

Con decreto depositato in data 28/6/2023 lo scrivente giudice, ritenuta l'opportunità, alla luce delle modifiche apportate alla proposta all'esito della precisazione del credito di Agenzia delle Entrate, di disporre la comunicazione della stessa a tutti i creditori e di fissare udienza di comparizione parti funzionale alla risoluzione di eventuali contestazioni sollevate, ha fissato per la comparizione degli istanti, degli occ e dei creditori interessati l'udienza del 19/9/2023 ore 12:30, assegnando *"ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire agli OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato così come da ultimo modificata e le eventuali contestazioni"*.

All'udienza del 19/9/2023 il giudice, tenuto conto della mancanza di opposizioni o contestazioni da parte dei creditori, insistendo i ricorrenti nell'omologa del concordato minore così come integrato in data 8/6/2023, ha riservato la decisione.

2. Il concordato minore proposto da [REDACTED] può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 74 e ss. CCII in quanto:

- al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione degli OCC;
- gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto conviventi ex art. 66 comma I CCII;



- [REDACTED] non è qualificabile come consumatore, svolgendo egli attività di impresa, di talchè correttamente al progetto unitario familiare sono state applicate le disposizioni sul concordato minore di cui alla sezione III del capo II;
- va ritenuta ammissibile la proposta di concordato minore, nonostante la stessa non sia funzionale alla prosecuzione dell'attività professionale ed imprenditoriale, in quanto la proposta prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 74, comma 2, CCII;
- gli odierni ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 166.924,48 dispongono di un patrimonio prontamente liquidabile del valore complessivo di € 85.600,00 (dato dal valore dell'immobile in proprietà in cui i ricorrenti risiedono, come risultante da perizia di stima dell'Arch. [REDACTED] depositata in atti).

Quanto alla fattibilità della proposta di concordato minore così come sopra articolata, il piano poggia sulla quota di reddito dei ricorrenti derivante dalla pensione di invalidità di [REDACTED] e dalla pensione di vecchiaia di [REDACTED], detratto quanto necessario al sostentamento mensile, nonché dall'apporto di finanza esterna da parte dei terzi [REDACTED] per complessivi € 59.139,57.

Posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento dell'impegno assunto dagli istanti e dai terzi, deve ritenersi che l'omologa possa essere negata solo in presenza di una assoluta e manifesta non fattibilità del piano. Nel caso in esame, attesi i redditi degli istanti e l'impegno dei terzi al pagamento dell'importo sopra indicato a titolo di finanza esterna, deve escludersi che sussista una assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura e, segnatamente, la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto, risultano compiutamente assolti dagli OCC, come emerge dalla documentazione depositata in atti.



Gli OCC Avv. Francesca Romana Capezzuto e Prof. Dr. Ciro Lenti hanno poi depositato la relazione sui voti espressi, sintetizzando l'esito delle votazioni con riguardo a tutte le categorie di creditori e riferendo che: 1) quanto a [REDACTED] "la proposta ai creditori del ricorrente [REDACTED], ha ricevuto adesioni per tutte le classi con una percentuale superiore della maggioranza dei crediti ammessi al voto (questa la specifica degli esiti della votazione per classi: "Per [REDACTED]: a) Classe 2^ Privilegio Ipotecario – Unico creditore Barclay's Bank – Totale Classe € 93.571,01 adesione alla proposta (100%); b) Classe 3^ Privilegio mobiliare – Totale classe € 53.094,88 – Adesione per mancata espressione del voto (art. 79 c. III°) 94,75%, dissenso € 2.841,13, 5,25%; c) Classe 4^ Chirografo da degrado – Totale Classe € 72.571,01 – Adesione per mancata espressione voto (art. 79 c. III°) 97,06%, dissenso 2,94%; d) Classe 5^ Chirografario per natura - Totale classe € 10.311,67 Adesione per mancata espressione voto (art. 79 c. III°) 99,19%, dissenso 0,81%"); 2) quanto a [REDACTED] "la proposta ai creditori del ricorrente [REDACTED] ha ricevuto adesioni per tutte le classi con una percentuale superiore della maggioranza dei crediti ammessi al voto" (questa la specifica degli esiti della votazione per classi: "Le classi votanti sono 3 ed hanno espresso in modo diretto o non comunicando alcunché all'OCC (art. 79 III° C) quanto segue. a) Classe 2^ Privilegio Ipotecario - Unico creditore Barclay's Bank – Totale Classe € 93.571,01 adesione alla proposta (100%); b) Classe 3^ - Chirografario da degrado - Unico creditore Barclay's Bank – Totale Classe € 74.856,81 adesione alla proposta (100%) e) Classe 4^ - Chirografario per natura – Totale classe 20.660,08 Adesione per mancata espressione voto (art. 79 c. III°) 100%").

Il concordato deve, quindi, considerarsi approvato dai creditori e, in mancanza di tempestive e valide contestazioni (non può in tal senso considerarsi ammissibile e tempestiva la manifestazione di dissenso alla proposta contenente precisazioni del credito e contestazioni sulla proposta proveniente dal creditore BPER BANCA SPA, in quanto pervenuta in data 15 settembre 2023 e quindi, ben oltre il termine di cui all'art. 78 comma II lettera c CCII), deve essere omologato.

3. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati agli istanti, che opereranno sotto la costante vigilanza degli OCC, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di vigilare sull'esatto adempimento del concordato, resolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole, se necessario, al giudice delegato per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

P.Q.M.

- omologa il concordato minore presentato da [REDACTED], nato a Napoli il [REDACTED], c.f. [REDACTED], e [REDACTED], nata a Napoli il [REDACTED] c.f. [REDACTED], residenti in Casalnuovo di Napoli alla via [REDACTED];



- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura degli OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provvedano gli OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provvedano gli OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dispone che gli OCC provvedano a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- prescrive che gli OCC vigilino sull'esatto adempimento del concordato minore e riferiscano per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- dispone che, terminata l'esecuzione, gli OCC presentino al giudice una relazione finale;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonchè per gli adempimenti di competenza.

Nola, 03 ottobre 2023.

Il giudice

Dott.ssa Rosa Napolitano

